

Parte prima - N. 15

Anno 50

3 giugno 2019

N. 173

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2019, N.6

Modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 43 'Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37'

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 8395 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6149 Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Modifica della Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 43 'Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37'". A firma dei Consiglieri: Caliandro, Lori, Cardinali, Mori, Bessi, Taruffi, Zappaterra, Serri, Bagnari, Boschini, Rontini, Sabattini, Zoffoli, Torri, Soncini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2019, N.6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 'INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37'

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 43 del 1997

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997

Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997

Art. 1

*Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 43 del 1997*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37) le parole "Per i fini di cui al comma 1," sono sostituite dalle parole "Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire interventi destinati esclusivamente e permanentemente alle imprese agricole dell'Emilia-Romagna,".

Art. 2

*Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 43 del 1997*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997 è sostituito dal seguente:

"4. Per poter beneficiare dell'intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) devono prevedere nello statuto che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1.".

Art. 3

*Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 43 del 1997*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997 dopo la parola "garanzia" sono aggiunte le parole "che non può essere inferiore a cento."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 giugno 2019

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 201 del 12 febbraio 2018; oggetto assembleare n. 6149 (X Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 213 del 16 febbraio 2019;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche economiche" in sede referente;

- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/2019 del 22 maggio 2019, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della commissione, consigliere Stefano Caliandro, nominato dalla Commissione in data 6 marzo 2018;
- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 28 maggio 2019, alle ore 16:19, atto n. 111/2019.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 8395 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6149 Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Modifica della Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 43 'Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37'". A firma dei Consiglieri: Caliandro, Lori, Cardinali, Mori, Bessi, Taruffi, Zappalà, Serri, Bagnari, Boschini, Rontini, Sabattini, Zoffoli, Torri, Soncini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la legge regionale 43 del 1997 rappresenta da molti anni un utile supporto all'azione dei Confidi agricoli nella nostra regione, che anche negli anni più difficili della crisi economica ha consentito di mantenere alti i livelli di accesso al credito, a condizioni vantaggiose;

la revisione della legge oggi approvata, che riconosce il ruolo fondamentale di intermediazione finanziaria anche

dei soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, aumenta la platea di potenziali fruitori dei contributi regionali, rendendo opportuno un ulteriore sforzo economico da parte della Regione Emilia-Romagna;

l'evoluzione del contesto di operatività dei Confidi, che in questi anni hanno aumentato le proprie dimensioni per meglio operare sul mercato, induce a ritenere che – pur restando il supporto alla patrimonializzazione un aspetto importante – sia attualmente molto utile orientare le risorse regionali sull'abbattimento dei tassi di interesse e sul sostegno alle attività di assistenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese.

Impegna la Giunta

a verificare la possibilità di aumentare gli stanziamenti dedicati alla legge 43 del 1997, eventualmente già a partire dall'anno corrente in sede di assestamento di bilancio;

ad orientare le risorse in primo luogo al supporto dell'abbattimento dei tassi di interesse ed al sostegno dell'attività di assistenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 28 maggio 2019